

## COMUNE DI ABBIATEGRASSO

### Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**Delibera N. 135 del 01/08/2013**

**Oggetto:** PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALLE AREE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ESSEDUE S.R.L. (PROT. 12696 DEL 27.03.2013). NON ADOZIONE.

L'anno **duemilatredici** addì **uno** del mese di **Agosto** alle ore **17:00** nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

Qualifica	Componente	Presente
Sindaco	ARRARA PIERLUIGI	PRESENTE
Vice Sindaco	CAMERONI GRAZIELLA	ASSENTE
Assessore	COLLA DANIELA	PRESENTE
Assessore	LOVATI FLAVIO	PRESENTE
Assessore	BRUSATI GIOVANNI	PRESENTE
Assessore	GRANZIERO EMANUELE	PRESENTE

Presiede ARRARA PIERLUIGI - SINDACO

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa RAGOSTA FLAVIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio, Giovanni Brusati

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- il Comune di Abbiategrasso è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con delibera C.C. n. 28 del 17.05.2010, divenuto esecutivo a seguito della pubblicazione sul B.U. R. L., serie Inserzioni e Concorsi, n. 40 del 06.10.2010;
- il legale rappresentante della società Essedue s.r.l. in data 26.03.2013, prot. gen. 12696 del 27.03.2013, ha presentato proposta di piano attuativo relativo alle aree di proprietà della società, costituita dai seguenti elaborati, conservati agli atti:
  - Tavola 1 – Relazione tecnica con rilievo fotografico;
  - Tavola 2 – Inquadramento territoriale, estratti pianificazione generale;
  - Tavola 3 – Stato di fatto;
  - Tavola 4 – Estratto catastale;
  - Tavola 5 – Identificazione fondiaria;
  - Tavola 6 – Identificazione cessioni e/o spazi di asservimento;
  - Tavola 7 – Planimetria generale: assetto urbano e paesaggistico;
  - Tavola 8 – Planimetria generale: spazi aperti urbanizzazioni secondarie;
  - Tavola 9 – Infrastrutture viarie;
  - Tavola 10 – Stato di fatto ed estensione rete fognaria;
  - Tavola 11 – Progetto rete e trattamento acque piovane;
  - Tavola 12 – Profili – sezioni e vedute;
  - Tavola 13 – Urbanizzazioni;
  - Tavola 14 – Urbanizzazioni e dettagli;
  - Tavola 15 – Stima delle opere di urbanizzazione;
  - Tavola 16 – Titolo di proprietà;
  - Tavola 17 – Piano economico;
  - Tavola 18 – Bozza di convenzione;
- in data 24.04.2013, prot. gen. 16554, sono stati chiesti chiarimenti alla società Essedue srl in merito alle motivazioni e ad alcune scelte progettuali;
- in data 17.05.2013, prot. gen. 19661 del 20.05.2013, l'Amministratore Unico della società Essedue s.r.l. ha presentato i chiarimenti richiesti confermando che le scelte progettuali contenute nella proposta “non costituiscono variante al P.G.T.”;
- in data 29.07.2013, prot. gen. 12696 – 19661/ 29384, è stata comunicata alla società Essedue srl la formale conclusione della fase istruttoria in attuazione della disposizione dell'art. 14, comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i.

**Vista** la Relazione del Settore Sviluppo Economico e Culturale del Territorio in data 25.07.2013 (prot. 29380 del 29.07.2013), di cui si trascrivono integralmente le valutazioni:

**1.Dati urbanistici.** Il piano propone l'utilizzo dell'indice minimo di edificabilità di mq/mq 0,20 calcolato sulla Superficie Territoriale di mq 189.590,00 che consente la realizzazione di una SLP complessiva di mq 37.918,00, individua la Superficie Fondiaria di mq 45.042,00 ed un totale di aree cedute/asservite di mq 71.715.

Sono emerse le seguenti incongruenze:

- a) La dimensione complessiva delle aree indicata nell'atto a firma dott. Sergio Barenghi in data 03.02.2006, rep./racc. 128548/15777 (tavola 16 – titolo di proprietà) è di mq 182.800. Tale dimensione non risulta congruente né con la somma delle superfici catastali dei singoli

mappali oggetto di vendita né con la superficie complessiva o territoriale indicata nella proposta di piano.

Il confine di proprietà rappresentato sulla “Tavola 4 – estratto catastale” non comprende il mappale 386 del foglio 3 ed i mappali 265 e 266 del foglio 11, particelle che vengono elencate tra i mappali di proprietà nella “Tavola 1 – relazione tecnica con rilievo fotografico” e che risultano concorrere alla determinazione della superficie territoriale.

- b) La proposta di Piano Attuativo, riguardante aree libere di proprietà della società, prevede la realizzazione di una Superficie Lorda di Pavimento di complessivi mq 37.918,00, di cui mq. 10.418,00 a destinazione residenziale, mq. 3.500 per terziario/direzionale, mq 24.000 per la funzione commerciale (medie e grandi strutture di vendita).

La destinazione prevalentemente commerciale del Piano appare in palese contrasto con gli obiettivi descritti dal PGT relativamente a questo comparto.

Il paragrafo 9.3.2. della Relazione del Documento di Piano (D.P.00.00), con esplicito riferimento all’ambito ATS2, prevede, infatti, che “l’obiettivo è quello di configurare una città mista, non un quartiere monofunzionale, anche se orientato prevalentemente alla residenza”.

- a) Gli elaborati della proposta di Piano non rappresentano in modo univoco le superfici cedute e asservite con riferimento alle dimensioni e al regime giuridico delle stesse nonché alla tipologia dei servizi.

#### Dimensioni:

-All’art. 3, punto 5, della bozza di convenzione (Tavola 18) viene indicata una “quantità complessiva di aree cedute pari a mq 71.715”, all’art. 4.1 “l’operatore si obbliga a cedere... l’area di proprietà dell’estensione di mq. 10.285”, all’art. 5.1 “l’operatore si obbliga a costituire servitù perpetua di uso pubblico sulla superficie complessiva di mq. 61.430”.

#### Regime giuridico:

- Le valutazioni circa la scomputabilità delle opere di urbanizzazione si fondano sul presupposto che l’opera sia realizzata su aree cedute all’ente. Risulta, quindi, di fondamentale importanza la chiara individuazione del regime giuridico delle aree per le verifiche sulla natura, dimensioni e caratteristiche delle opere di urbanizzazione e sulla misura dello scampo.
- Nei vari elaborati del Piano viene omessa l’attribuzione di uno specifico regime giuridico a diverse aree:
  - o La “tavola 6 – identificazione cessioni e/o spazi di asservimento” indica una superficie di “cessione e/o asservimento con parcheggio interrato di mq 61.430” non rappresentando una chiara distinzione tra i diversi regimi;
  - o Nella tavola 6 non sono univocamente indicate le superfici da cedere per opere di urbanizzazioni primarie, di cui all’art. 4.1 della bozza di convenzione.
- In particolare, nessun elaborato precisa il regime giuridico dei suoli di proprietà della società Essedue srl posti a nord dell’elettrodotto, pari a circa mq 72.833,00. La somma della superficie fondiaria e delle aree in cessione/asservimento non è pari alla Superficie Territoriale (mq 45.042,00 + 71.715,00 = mq 116.757,00).

#### Tipologia dei servizi:

- Al Titolo II, Capo I, de “Le regole del Piano” (P.R.00.00), viene disciplinato il “Sistema dei servizi e attuazione”, in particolare l’art. 77, comma 2, dispone “In attuazione delle politiche di mantenimento e potenziamento dei servizi nei piani attuativi, nei programmi

integrati o nei titoli edilizi convenzionati dovrà essere assicurata la... dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione secondaria nella misura...". Negli elaborati "tavola 1 – relazione tecnica con rilievo fotografico" e "tavola 18 – bozza di convenzione" viene indicato un totale di mq 71.715,00 di aree finalizzate ad assolvere alla dotazione di aree per servizi. Detta superficie essendo destinata a parcheggi, strade, marciapiedi, spazi urbani e a verde non assolve alla disposizione dell'art. 77 sopra citato che fissa la destinazione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria. Pertanto, diversamente da quanto precisato in relazione dove si indica "Standard da monetizzare mq 00,00 in quanto lo standard reperito è superiore rispetto lo standard richiesto", risulta una carenza della dotazione per servizi che deve essere rideterminata individuando aree per urbanizzazioni secondarie oppure applicando l'istituto della monetizzazione .

- b) La proposta non fissa prescrittivamente l'altezza massima degli edifici, una delle grandezze urbanistiche disciplinate dal Capo I de "Le regole del Piano" (P.R.00.00), limitandosi ad indicare nella tavola 12 l'altezza di uno degli edifici.  
Gli elaborati grafici non sviluppano gli elementi compositivi-architettonici, se non parzialmente nella tavola 12. Elementi necessari per consentire le valutazioni circa la mobilità, i parcheggi e l'organizzazione degli spazi verdi, le misure di compensazioni, valutazioni che devono essere effettuate in sede di pianificazione attuativa attuando quanto indicato nel paragrafo 8.3 della relazione del Documento di Piano.
- c) La proposta non individua la "Superficie Ambientale Permeabile", di cui al Capo I de "Le regole del Piano" (P.R.00.00), non consentendo le verifiche circa il rispetto dei parametri fissati (art. 6, comma 4, de "Le regole del Piano" (P.R.00.00).

**2. Commercio:** il Piano propone la realizzazione di n. 2 medie strutture con superficie di vendita di complessivi mq 4.000 e n. 1 grande struttura di superficie di vendita di mq 14.999.

Sono emerse le seguenti incongruenze.

- a) La documentazione integrativa, presentata in data 20.05.2013 e finalizzata a chiarire la scelta progettuale relativa alle 2 medie strutture di vendita precisa che le stesse avranno "ingressi separati e affacciate su strade differenti" e che "pertanto risultano, funzionalmente separate, ma tra loro integrate sotto l'aspetto morfologico e architettonico per poter configurare un fronte continuo capace di definire il viale pubblico ...".  
Le 2 medie strutture di vendita previste dal Piano Attuativo, integrate sotto l'aspetto morfologico e architettonico, rappresentano la fattispecie di "unica struttura di vendita organizzata in forma unitaria" che, secondo quanto previsto dal punto 4.2.1. della D.G.R. 04.07.2007 n. VIII/5054 modificata con D.G.R. 02.08.2007 n. VIII/5258, va rinvenuta nell'ipotesi "*una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazio di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente*".  
La medesima nozione di "struttura organizzata in forma unitaria" è enunciata dall'art.49 comma 1 de "Le Regole del Piano" (P.R.00.00).  
Le 2 medie strutture di vendita previste dal Piano, pur avendo ingressi separati, risultano inserite in un unico complesso urbanistico-edilizio e rientrano, pertanto, a pieno titolo, nella definizione di struttura di vendita unitaria, come stabilita dalla Regione Lombardia e recepita dal PGT, non configurandosi come 2 medie strutture autonome bensì come

un'unica grande struttura con superficie di vendita di mq 4.000.

Anche sotto questo profilo il Piano, proponendo la realizzazione di n. 2 grandi strutture di vendita, risulta non conforme al vigente PGT dal momento che il richiamato art.49 comma 1 de "Le Regole del Piano" (P.R.00.00) prevede la realizzazione nell'ambito A.T.S. 2 (o alternativamente nell'ambito A.T.S. 3) di una sola grande struttura di vendita "organizzata obbligatoriamente in forma unitaria e con superficie commerciale di vendita non superiore a 15.000 mq."

- b) Va, in ogni caso, rilevato che gli strumenti urbanistici vigenti non prevedono la realizzazione di medie strutture di vendita nel comparto in esame.

In particolare, la localizzazione di medie strutture di vendita all'interno degli ambiti di trasformazione è in contrasto con il vigente P.G.T. che, sulla base delle analisi del contesto urbano comunale e dell'art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale 21.07.2000 n. 3 ha disciplinato la pianificazione del commercio locale individuando, al Titolo III de "Le Regole del Piano" (P.R. 00.00), in quali tessuti urbanistici è possibile insediare medie strutture di vendita.

La localizzazione di medie strutture di vendita non è prevista al paragrafo 9.3.2 della Relazione del Documento di Piano (D.P. 00.00) che tra gli usi prevede "il commercio, anche di grande distribuzione" con la conseguenza che, ai sensi del richiamato art.6 del Regolamento Regionale n.3/2000 sono ammissibili nel comparto in esame esclusivamente esercizi di vicinato e grande distribuzione con i limiti ivi prescritti.

L'art. 48 de "Le Regole del Piano" (P.R. 00.00) dispone, inoltre, che "*al fine di minimizzare il consumo di suolo le previsioni commerciali di media struttura di vendita devono essere preferibilmente ricercate all'interno delle aree di completamento o interessate dalla sostituzione di tessuti insediativi esistenti*". La creazione di una o più medie strutture di vendita all'interno dell'ambito ATS2, ferme restando le valutazioni sopra esposte, non appare comunque conforme al principio di minimizzazione del consumo di suolo enunciato dalla richiamata previsione del PGT.

- c) La localizzazione della grande struttura di vendita su aree libere di proprietà della società Essedue srl non dà piena attuazione della vigente normativa in materia di commercio volta a disincentivare l'uso di aree libere ed a privilegiare il riuso di ambiti già urbanizzati o degradati (art. 7, comma 4, del R.R. 21.07.2000, n. 3) presupposto e ragione per l'esercizio dell'alternanza disciplinata all'art. 49, comma 2, de "Le Regole del Piano" (P.R. 00.00) che ammette l'insediamento di una grande struttura di vendita alternativamente nell'ambito di trasformazione A.T.S. 2 o nell'ambito di trasformazione A.T.S. 3;
- d) La scelta di proporre la realizzazione di più strutture destinate al commercio, una "grande struttura di vendita" e due "medie strutture di vendita" all'interno di un unico piano attuativo; genera inoltre un'ulteriore verifica circa la dimensione della struttura di vendita. L'applicazione della definizione di cui al punto 4.2.1 della D.G.R. 8/5258 del 02.08.2007 porta a sommare tutte le superfici di vendita previste nel piano, sia destinate alle medie che alla grande, quindi l'intervento rientrando nella casistica del punto 4.1.2b della suddetta D.G.R. è soggetto alla procedura di cui al punto 5.4 della medesima D.G.R.
- e) La proposta di Piano Attuativo non è corredata dalla domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale e dalla specifica documentazione che consente di correlare il procedimento di natura urbanistica con quello autorizzatorio commerciale come previsto dalla L.R. 05.02.2010, n. 5. La proposta risulta, pertanto, incompleta degli studi, analisi e valutazioni che consentono all'ente le prime valutazioni circa la concreta attuazione delle

scelte e degli indirizzi espressi dal “Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008” approvato con D.C.R. 02.10.2006, n. VII/215.

f) Misure obbligatorie.

L’art. 49 comma 3d “Le Regole del Piano” (P.R. 00.00) dispone che l’insediamento della grande struttura di vendita è subordinato alle seguenti misure obbligatorie “realizzare a cura e spese dei proprietari interventi di riqualificazione dello spazio e dell’arredo urbano del ‘centro commerciale naturale’ e/o a sostegno dell’imprenditoria degli esercizi di vicinato”. La proposta di piano attuativo non prevede nessuna delle misure obbligatorie di cui all’art. 49, comma 3d, limitandosi a proporre iniziative di facilitazione alla rilocalizzazione nella nuova struttura di esercizi di vicinato ora insediati nel centro commerciale naturale, come indicato al punto 5 della “tavola 1 – relazione tecnica con rilievo fotografico” ed all’art. 9.4 della “tavola 18 – bozza di convenzione”.

Quanto proposto non corrisponde all’obbligo imposto dall’art. 49 sopra citato atteso che le misure di sostegno al Centro Commerciale naturale significano azioni a sostegno del Centro di Abbiategrasso e delle attività commerciali ivi esistenti ma da svolgersi in loco ovvero appunto nell’ambito del Centro Commerciale naturale e non certo con la proposta di trasferimenti delle attività fuori dal Centro e nell’ambito del futuro Centro Commerciale oggetto dell’istanza.

Il Piano Attuativo recepisce gli obiettivi del PGT esprimendo intenzioni progettuali, nella “tavola 1 – relazione tecnica”, volte a configurare un vero e proprio completamento del centro storico di Abbiategrasso integrato dal punto di vista funzionale, morfologico e paesaggistico promuovendo la realizzazione di un mix funzionale, intenzioni che non sono adeguatamente supportate da elaborati grafici o studi di approfondimento idonei a consentire la valutazione della concreta realizzazione delle opere di ambientazione, equipaggiamento e mitigazione di cui all’art. 49, comma b) delle “Regole del piano” e l’armonica co-presenza di spazi e funzioni extra commerciali di cui al comma a).

Inoltre negli elaborati di piano non si trovano idonei elementi per verificare l’attuazione dell’art. 49 comma 3 lettera c).

**3. Area umida.** Il piano propone la costruzione di parte della struttura commerciale e la realizzazione di un parco pubblico con lago artificiale, con la funzione di volano delle acque meteoriche, sulla cosiddetta “area umida” già indicata al punto 9.3.2 della Relazione del Documento di Piano (D.P.00.00) e rappresentata sulle tavole analitiche dell’uso del territorio presenti nel Documento di Piano, elaborato D.P. 04.00.

Il punto 9.3.2 della Relazione del Documento di Piano (D.P.00.00) dispone che *“La realizzazione dell’Ambito potrà essere attuata realizzando una nuova area di mitigazione ambientale dove possano essere ricreate le condizioni per la presenza e nidificazione di specie che in modo naturale si sono ambientate in alcune aree umide frutto dello spagliamento incontrollato delle acque della Roggia Cardinala. Il tema della rilocalizzazione e ricostituzione verrà affrontato progettualmente antecedentemente alla realizzazione degli interventi edilizi, così da sviluppare le misure mitigative appropriate in collaborazione con gli esperti del Parco del Ticino”*. Nella documentazione trasmessa in data 20.05.2013 la rilocalizzazione dell’area umida viene genericamente individuata in una porzione a nord, compresa nel perimetro del piano proposto, in fregio a viale Giotto.

La proposta di Piano è priva dello studio da sviluppare in collaborazione con gli esperti del Parco, attività prevista sia nel Rapporto Ambientale che nello Studio di Incidenza.

**4. Sensibilità paesaggistica.** L’area interessata dalla proposta di Piano Attuativo è inserita tra le “aree di sensibilità media” come indicato nella “Carta del sistema del paesaggio” (P.R. 02.01) e nella “Carta della sensibilità paesaggistica” (D.P. 16.01), è compresa nella fascia di tutela di mt. 500

individuata dal Piano Territoriale d'Area Navigli ed è interessata dalla "Fascia di sensibilità Roggia Cardinala". Non si è trovato riscontro nella proposta di piano dei seguenti indirizzi espressi sia nel P.G.T. vigente che nel Piano territoriale d'Area Navigli:

- mantenimento dei tratti scoperti della Roggia Cardinala e mantenimento delle visuali di pregio paesaggistico (art. 41 commi 4 e 5 de "Le Regole del Piano");
- salvaguardia delle visuali prospettiche dell'Annunciata e della Roggia Cardinala (art. 42 de "Le Regole del Piano");
- qualificazione paesaggistica e tutela degli elementi del paesaggio (sezione 2 – territorio – Piano Territoriale Area Navigli).

La proposta di piano attuativo intervenendo progettualmente solo sulle aree di sud-est non sviluppa una coerente ricomposizione del margine edificato esistente lungo il confine sud-ovest e non risolve la connessione con l'area agricola a nord. Pertanto non risultano affrontati progettualmente il tema della ricucitura e della valorizzazione del margine urbano, obiettivi ed indirizzi espressi nel paragrafo 9.3.2 della "Relazione" del Documento di Piano (D.P. 00.00) e nel Piano Territoriale Ambito Navigli per gli interventi all'interno della fascia di mt. 500 dal Naviglio. Carenze rilevate anche dalla Commissione per il Paesaggio che ha esaminato la proposta di piano nella seduta del 03.07.2013.

**5. Bozza di convenzione.** La bozza di Convenzione prodotta dalla società proponente non è congrua rispetto alle prescrizioni del PGT che il Piano Attuativo deve rispettare. In particolare, il testo della Convenzione non precisa le scelte progettuali necessarie, non indica le caratteristiche del procedimento autorizzatorio relativo alla grande struttura di vendita e, all'art.11, prevede un termine (15 anni) per l'assolvimento delle obbligazioni convenzionali in violazione della prescrizione dell'art.46 comma 2 L.R. 12/2005 e s.m.i. secondo cui detto termine "*è comunque non superiore a dieci anni*".

**Considerato** che gli elementi di incongruenza e difformità al P.G.T. contenuti nella proposta di piano non sono stati superati dalle integrazioni documentali presentate dalla società Essedue s.r.l. integrate in data 17 maggio 2013, prot. gen. 19661 del 20.05.2013, documentazione nella quale viene ribadita la conformità e piena attuazione al P.G.T. vigente;

Condivisi pertanto gli elementi di non conformità al vigente P.G.T. e le incongruenze rilevati nell'istruttoria tecnica indicati nella Relazione del 25.07.2013 (prot. 29380 del 29.07.2013) e sopra riportati;

**Richiamato** l'art. 14, comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

**Ritenuto** pertanto, per le valutazioni e considerazioni sopra esposte, di riconoscere conclusa in senso negativo la fase istruttoria e di porre termine al procedimento di adozione della proposta di Piano Attuativo presentata dalla società Essedue s.r.l. in data 26.03.2013, prot. gen. 12696 del 27.03.2013, ed integrata in data 17.05. 2013, prot. gen. 19661 del 20.05.2013;

**Visto** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Culturale del Territorio (sub. 1);

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

**DELIBERA**

- Di non adottare la proposta di Piano Attuativo presentata dal legale rappresentante della società Essedue s.r.l. in data 26.03.2013, prot. gen. 12696 del 27.03.2013, ed integrata in data 17.05.2013, prot. gen. 19661 del 20.05.2013 in quanto non conforme agli strumenti urbanistici vigenti per tutte le motivazioni e ragioni espresse nella premessa della presente delibera e contenute Relazione del Settore Sviluppo Economico e Culturale del Territorio del 25.07.2013 (prot. 29380 del 29.07.2013);
- Di riconoscere conclusa in senso negativo, per le motivazioni e ragioni esposte nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente dispositivo, la fase istruttoria e di porre termine al procedimento di adozione della proposta di Piano Attuativo presentata dalla società Essedue s.r.l. in data 26.03.2013, prot. gen. 12696 del 27.03.2013, ed integrata in data 17.05.2013, prot. gen. 19661 del 20.05.2013.

aAV





Allegato sub .....  
al verbale di deliberazione  
G.C./D.C. n. 129 del 1.8.2013  
composto da n. .... fogli per n. .... fasciate  
IL SEGRETARIO GENERALE

## Comune di Abbiategrasso


### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**TIPO ATTO:** PROPOSTA GIUNTA

**OGGETTO:** PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALLE AREE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ESSEDUE S.R.L. (PROT. 12696 DEL 27.03.2013) . NON ADOZIONE.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 603459 del 29/07/2013


Data 29/07/2013



Il Dirigente del Settore  
(Arch. Alberto Ambrosini)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
(PIERLUIGI ARRARA)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. FLAVIA RAGOSTA)

